

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2020, n. 4

Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti.

(GU n.16 del 17-4-2021)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 48/Sez. Gen. del 26 novembre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. Con la presente legge la Regione Trentino-Alto Adige, in attuazione dell'art. 6 dello Statuto speciale di autonomia, intende proseguire nel processo che la vede impegnata a garantire una copertura previdenziale a tutta la popolazione del territorio regionale al fine di assicurare a tutti i cittadini un futuro dignitoso e prevenire quindi condizioni di disagio sociale. In particolare, la Regione, con le disposizioni seguenti interviene a sostegno della previdenza complementare di una delle categorie di lavoratori, quella degli artisti, che in determinate occasioni puo' trovarsi in condizioni di difficolta'. Proprio per il tipo di attivita' lavorativa che svolgono, infatti, gli artisti possono trovarsi con versamenti contributivi di carattere obbligatorio di bassa entita' e soprattutto discontinui. Risulta pertanto importante incentivarli ad affiancare al cosiddetto primo pilastro, un sistema di previdenza complementare che consenta loro trattamenti pensionistici futuri dignitosi.

2. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione dell'intervento previsto nella stessa sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano direttamente tramite proprie strutture provinciali o mediante convenzione con enti o organismi previdenziali nazionali o locali.

Art. 2

Destinatari

1. A coloro che svolgono attivita' artistica, come definita secondo i criteri individuati da ciascuna Provincia autonoma, spetta il contributo di cui all'art. 3 a condizione che:

a) siano residenti da almeno due anni nella Regione Trentino-Alto Adige;

b) l'attivita' artistica sia svolta in via esclusiva o quanto meno prevalente secondo i criteri stabiliti da ciascuna Provincia

autonoma;

c) si trovino nelle condizioni economiche individuate da ciascuna Provincia autonoma.

Art. 3

Intervento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai soggetti di cui all'art. 2 spetta un contributo annuo pari ad euro 500,00 ad integrazione dei versamenti dagli stessi effettuati in una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). In particolare per poter ricevere il contributo l'interessato deve effettuare versamenti a proprio carico, nella forma pensionistica per un importo annuo pari almeno ad euro 500,00. Il contributo non spetta a coloro che sono titolari di pensione diretta.

2. Il contributo e' concesso previa domanda da presentare alla Provincia autonoma territorialmente competente secondo le modalita' e i termini dalla stessa stabiliti. Ciascuna Provincia autonoma individua altresì i termini e le modalita' per l'erogazione dell'intervento.

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Eventuali disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge sono stabilite con regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale.

2. Per gli anni 2021 e 2022 in ragione «degli effetti finanziari negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'importo di cui all'art. 3 comma 1 a carico del soggetto interessato e' ridotto della meta'.

3. Nella presente legge i termini riferiti a persone riportati nella sola forma maschile si riferiscono indistintamente sia a persone di sesso maschile che femminile.

4. Gli importi di cui all'art. 3 comma 1 possono essere adeguati con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore alla media della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati delle due Province autonome.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa, complessiva di euro 500 mila, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, da suddividersi in parti uguali per ciascuna Provincia autonoma. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie assegnate le Province stesse sono autorizzate a disciplinare con propri provvedimenti criteri di priorita' per l'accesso all'intervento, nonche' a graduare l'entita' dello stesso in relazione ai medesimi criteri di priorita'.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede per gli esercizi 2021 e 2022 mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» Titolo 1 «Spese correnti» con contestuale pari riduzione dello stanziamento della Missione 20 «Fondi e accantonamenti» Programma 01 «Fondo di riserva» Titolo 1 «Spese correnti». Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 20 novembre 2020

Il Presidente della Regione: Kompatscher